



ORIGINALE

Deliberazione N. 27
In data **31/07/2026**

COMUNE DI PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PROPOSTA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 10-QUINQUIES DEL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.

Proponente: DI GLORIA CALOGERO

L'anno duemilaventisei, addì trentuno del mese di Luglio alle ore 09:00 nella Residenza Municipale, a seguito di invito scritto prot.n. 11508 del 28/07/2026 si è riunito il Consiglio Comunale in 1^ convocazione

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
GIUSA ROSA MARIA	Presidente	X	
BONAFFINI ANDREA	Vice Presidente Scrutatore	X	
DI BLASI GIUSEPPINA MARIA ESTER	Consigliere	X	
DI GLORIA ANTONIO	Consigliere Scrutatore	X	
MONACHINO ANGELO	Consigliere	X	
CARCIOFALO DIO MANUEL SANTO	Consigliere	X	
MILAZZO VINCENZO	Consigliere	X	
NICOLETTI LORENZA	Consigliere	X	
ROMANO SILVIA	Consigliere Scrutatore	X	
EMMA GIOVANNI EMANUELE	Consigliere	X	
LA MONICA PAOLA MARIA GIUSEPPINA	Consigliere		X
CHIOLO LUANA	Consigliere		X

Presenti n. 10 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune AVV. GIUSEPPE SPERANZA

Il ROSA MARIA GIUSA, nella sua qualità di presidente constatato il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione, n. 88/2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- con emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63/2026 ("decreto Carburanti ter"), come reso noto dalla Fondazione IFEL con nota del 10 giugno 2026, il termine per l'adozione, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e la comunicazione ad AdE-R del provvedimento di adesione - originariamente fissato al 30 giugno 2026 - è stato prorogato **al 31 luglio 2026**, con conseguente slittamento delle successive scadenze operative, e segnatamente: disponibilità dei dati ai debitori nell'area riservata AdE-R dal **15 ottobre 2026**; finestra di presentazione della dichiarazione di adesione **dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026**; comunicazione di AdE-R degli importi complessivamente dovuti **entro il 28 febbraio 2027**; **pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2027** ovvero **rateazione in un massimo di 54 rate bimestrali con interessi al tasso del 3% annuo decorrenti dal 1° aprile 2027**;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di

dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'Agente della Riscossione, essendo questi ultimi già stati oggetto di stralcio dal bilancio, dando atto che saranno considerati quelli che risultano notificati da parte di AdE-R al 31/12/2023;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 20% del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, comunque compatibili con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO, ovvero riservato di acquisire, il parere favorevole dell'Organo di revisione, da

rendersi ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Giuseppe Speranza, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'Agente della Riscossione entro il termine perentorio del 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, da effettuarsi entro il medesimo termine del 31 luglio 2026, in deroga alle ordinarie disposizioni in tema di efficacia delle delibere tributarie;
4. di trasmettere, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente.

A questo punto, il presidente introduce il punto all'O.d.G. che, come da precedente proposta di inversione nella trattazione, ha ad oggetto l'approvazione della proposta di adesione alla rottamazione cd. *quinquies*.

Dopodiché, chiesta la parola intervengono:

- Il Responsabile del servizio finanziario, il quale rappresenta come sul punto sia pervenuto con prot. 11633 del 31.7.2026 il parere dei revisori che mette a disposizione dei consiglieri.

sul punto, chiesta la parola, interviene il consigliere Romano, la quale rappresenta la necessità di leggere tale parere e, quindi, avanza richiesta di sospensione.

Su tale proposta, messa ai voti,

IL CONSIGLIO

con n. 10 voti favorevoli, su n. 10 consiglieri presenti (assenti Chiolo e La Monica), **all'unanimità**, con voto palese espresso per alzata di mano, alle ore 10.15

APPROVA

la sospensione dei lavori del consiglio.

Quindi, alle ore 10.22 alla ripresa dei lavori, il Presidente chiede che venga chiamato nuovamente l'appello e, con n. 10 consiglieri presenti e n. 2 assenti (La Monica e Chiolo), accertata la sussistenza del numero legale, dichiara riaperta la seduta.

Dopodiché, chiesta la parola, intervengono:

- Il Sindaco, il quale fa premessa come, anche a ragione dei numerosi ritardi accumulati dalla precedente

amministrazione nell'approvazione degli strumenti contabili, oggi si stia correndo cercando di porre rimedio alla situazione drammatica in cui si è venuto trovare l'Ente.

- Il consigliere Romano, la quale rappresenta come le osservazioni dei revisori, che chiudono con un parere non favorevole, basano su motivazioni che, comunque, lamentano mancanze documentali.
- Il Responsabile del servizio finanziario, il quale non obietta sulla legittimità del parere conclusivo reso dal collegio, seppure evidenziando che quanto dagli stessi lamentato (come carenza documentale) possa essere anche il frutto della fretta con cui agli stessi è stato chiesto di rendere parere. Infatti, alcuni dei punti dagli stessi elencati, sono espressamente compresi nella stessa proposta, che legge.
- Il Sindaco, il quale rappresenta di essere all'amministrazione da appena 50 giorni e, in così poco tempo, non si può pretendere di avere la bacchetta magica per la soluzione di tutti i problemi, per di più avendo ereditato una situazione anche senza la presenza in pianta organica di un ragioniere effettivo. Ricorda, comunque, anche a sé stesso come da opposizione si sia votato favorevolmente anche quando non c'era sempre un parere favorevole dei revisori, purché si trattasse di misure a favore della cittadinanza. In ogni caso, chi oggi invoca pretesti, quando si è trovata all'opposizione della passata amministrazione, non ha detto alcunché anche quando ci sarebbe stato da fare osservazioni.
- Il consigliere Emma, il quale ritiene che la proposta di adesione possa dare sollievo ai cittadini e, pertanto, preannuncia un voto favorevole dato per i cittadini, nel loro esclusivo interesse, e non certamente per coprire o avallare anche le mancanze e le tempistiche politiche invocate a giustificazione dall'amministrazione.
- Il consigliere Nicoletti, la quale lamenta come le tempistiche ristrette abbiano impedito la trattazione e l'esame della proposta anche da parte delle commissioni, seppure al riguardo lamenta comunque l'indisponibilità manifestata dai consiglieri di opposizione quando sono stati contattati.
- Il consigliere Romano, la quale rappresenta come ci sia fatto carico dell'urgenza seppure la tematica fosse nota già da tempo. In ogni caso, con riguardo ai lavori delle commissioni, ritiene che sarebbe stato possibile discuterne, anche per la presenza di eventuali sostituti o delegati. Comunque, ribadisce come il parere non favorevole contenga alcune indicazioni in ordine a carenze documentali, per cui ritiene utile una nuova sospensione per richieder chiarimenti e per meglio valutare anche alla luce delle osservazioni formulate dai revisori.
- Il Sindaco, il quale rimprovera come siano evidentemente cambiate le posizioni da parte di alcuni consiglieri di opposizione e, quindi, magari oggi si legge di più e si è più attenti alle valutazioni ed ai pareri resi dal collegio, cosa che prima non si faceva.

Su tale proposta di sospensione dei lavori per 10 minuti avanzata da parte del consigliere Romano, messa ai voti

IL CONSIGLIO

con n. 2 voti favorevoli (Romano, Emma)

e n. 8 voti contrari espressi dai n. 10 consiglieri presenti (assenti Chiolo e La Monica), a maggioranza, con voto palese espresso per alzata di mano,

NON APPROVA

la sospensione dei lavori del consiglio.

Dopodichè, in assenza di altri interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di adesione alla definizione agevolata – rottamazione quinquies, invitando i capi-gruppo a rendere le proprie dichiarazioni di voto. Per cui:

- Il consigliere Romano rappresenta come la sospensione fosse stata chiesta proprio per dar modo di discutere sul punto e votare con più serenità, senza contrapposizioni o muri precostituiti e non accettando neanche il rimprovero di pretestuosità. Quindi, preannuncia nome del gruppo, voto

astenuto.

- Il consigliere Bonaffini, la quale rappresenta che, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal responsabile del servizio finanziario, i chiarimenti sul punto, anche con riguardo al parere dei revisori, siano stati esaustivi. Quindi, preannuncia voto favorevole.

Per cui, su tale proposta posta ai voti,

IL CONSIGLIO

con n. 8 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

e n. 2 voti astenuti

espressi da n. 10 consiglieri presenti (assenti La Monica e Chiolo), **a maggioranza**, con voto palese espresso per alzata di mano

APPROVA

la proposta di adesione alla definizione agevolata – Rottamazione quinquies – dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

Quindi, si pone ai voti la proposta di **immediata esecutività** della detta proposta di deliberazione presenti e votanti **n. 10 consiglieri**,

su tale proposta

il Consiglio

con **n. 8 voti favorevoli**, **n. 0 voti contrari** e **n. 2 voti astenuti (Emma, Romano)**, espressi in modo palese per alzata di mano, **A MAGGIORANZA APPROVA** la proposta di immediata esecutività della delibera avente ad oggetto “**proposta di adesione alla definizione agevolata – Rottamazione quinquies – dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88**”.

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone ai voti la proposta di delibera, con l'assistenza degli scrutatori.

Nome Cognome	Presenti / Assenti	Esito Votazione
ROSA MARIA GIUSA	Presente	Favorevole
ANDREA BONAFFINI	Presente	Favorevole
GIUSEPPINA MARIA ESTER DI BLASI	Presente	Favorevole
ANTONIO DI GLORIA	Presente	Favorevole
ANGELO MONACHINO	Presente	Favorevole
MANUEL SANTO CARCIOFALO DIO	Presente	Favorevole
VINCENZO MILAZZO	Presente	Favorevole
LORENZA NICOLETTI	Presente	Favorevole
SILVIA ROMANO	Presente	Astenuto
GIOVANNI EMANUELE EMMA	Presente	Astenuto

Assenti alla votazione

PAOLA MARIA GIUSEPPINA LA MONICA	Assente	Non vota
----------------------------------	---------	----------

LUANA CHIOLO	Assente	Non vota
--------------	---------	----------

Totale votanti: 10 Voti Favorevoli: 8 Voti Contrari: 0 Astenuti: 2
votazione Alzata mano semplice

Il Consiglio Comunale con la votazione sopra meglio specificata, viene **APPROVA la proposta di delibera avente per oggetto: PROPOSTA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 10-QUINQUIES DEL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.**

Il presidente ne proclama l'esito.

Immediata esecutività: S

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to ROSA MARIA GIUSA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to DI BLASI GIUSEPPINA MARIA ESTER

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. GIUSEPPE SPERANZA

N° registro atti pubblicati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata

- ☐ all'**Albo Pretorio on-line** e nel sito web istituzionale di questo Comune, pubblicazione n° per giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art 32, c. 1, della L. 18.06.2009 n. 69, nonché, per estratto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015
- ☐ su **Amministrazione Trasparente**, nella sezione: Provvedimenti
 - ☐ sottosezione: Provvedimenti organi indirizzo politico

Pietraperzia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- ☐ ai sensi dell'art. 12 Comma 1 della L.R. n.44/1991 essendo trascorsi 10 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line

☐ ai sensi dell'art. 12 Comma 2 della L.R. n.44/1991 essendo stata dichiarata l'immediata esecutività

Pietraperzia

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. GIUSEPPE SPERANZA